



C O M U N E D I D O R G A L I

P r o v i n c i a d i N u o r o

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

SOMMARIO

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento.....	pag.5
Art. 2 Competenze	pag.6
Art. 3 Gestione del servizio	pag.7
Art. 4 Responsabilità..	pag.7
Art. 5 Servizi gratuiti e a pagamento	pag.7
Art. 6 Atti a disposizione del pubblico..	pag.8

CAPO II FERETRI

Art. 7 Feretri.....	pag.9
Art. 8 Camera mortuaria.....	pag.9

CAPO III TRASPORTI FUNEBRI

Art. 9 Disciplina del trasporto dei cadaveri.....	pag.10
Art. 10 Trasporti funebri.....	pag.10
Art. 11 Esercizio dei trasporti funebri	pag.10
Art. 12 Trasporti funebri gratuiti.....	pag.11
Art. 13 Condotta professionale.....	pag.11
Art. 14 Consistenza dei servizi.....	pag.11
Art. 15 Recupero salme.....	pag.12
Art. 16 Caratteristiche dei veicoli.....	pag.12
Art. 17 Delle imprese di onoranze funebri.....	pag.12
Art. 18 Facoltà di disporre della salma e dei funerali	pag.12
Art. 19 Vigilanza per il trasporto dei cadaveri.....	pag.13
Art. 20 Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione.....	pag.13
Art. 21 Modalità dei trasporti.....	pag.13
Art. 22 Religiosi.....	pag.13
Art. 23 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione	pag.14
Art. 24 Trasporti per l'estero o dall'estero	pag.14
Art. 25 Trasporto di ceneri e resti.....	pag.15
Art. 26 Trasporti in luogo diverso dal Cimitero	pag.15
Art. 27 Rilascio di corpi, ossa e tessuti a scopo di studio, formazione e ricerca.....	pag. 15
Art. 28 Percorsi dei trasporti funebri.....	pag.15
Art. 29 Luogo e modalità di soste intermedie.....	pag.16

CAPO IV POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI

Art. 30 Ammissione nel cimitero comunale.....	pag.16
Art. 31 Custodia del cimitero.....	pag.17
Art. 32 Obblighi e divieti per il personale dei Cimiteri.....	pag.18

Art. 33 Sepoltura nei giorni festivi	pag.19
Art. 34 Divieti di ingresso nel cimitero	pag.19
Art. 35 Comportamenti vietati all'interno del cimitero	pag.20
Art. 36 Riti religiosi all'interno del cimitero	pag.20
Art. 37 Circolazione dei veicoli	pag.21
Art. 38 Lavori nel cimitero	pag.21
Art. 39 Coltivazione di fiori ed arbusti	pag.21

CAPO V DELLE SEPOLTURE

Art. 40 Disposizioni generali	pag.22
Art. 41 Piano Regolatore Cimiteriale	pag.22
Art. 42 Sepulture	pag.23
Art. 43 Uso delle sepolture private	pag.24
Art. 44 Manutenzione	pag.24
Art. 45 Inumazioni e tumulazioni - Normativa	pag.24
Art. 46 Inumazioni	pag.24
Art. 47 Cippo provvisorio	pag.25
Art. 48 Oneri	pag.25
Art. 49 Sepulture per tumulazione	pag.25
Art. 50 Ricongiungimenti di salme	pag.26
Art. 51 Tumulazione di ceneri e resti mortali	pag.27

CAPO VI LA CREMAZIONE

Art. 52 Normativa	pag.28
Art. 53 Cremazione	pag.28
Art. 54 Urne cinerarie	pag.28
Art. 55 Affidamento delle ceneri	pag.29

CAPO VII ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 56 Esumazioni ed estumulazioni – Normativa	pag.29
Art. 57 Esumazioni ordinarie	pag.30
Art. 58 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	pag.30
Art. 59 Esumazione straordinaria	pag.31
Art. 60 Estumulazioni	pag.31
Art. 61 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento	pag.32
Art. 62 Epigrafi	pag.33
Art. 63 Verbale delle operazioni	pag.33
Art. 64 Disponibilità dei materiali	pag.34
Art. 65 Rifiuti da esumazione ed estumulazione (art.12 DPR 254/2003)	pag.34
Art. 66 Manutenzione dei loculi, edicole, monumenti, lotti di terreno	pag.35
Art. 67 Tumulazione provvisoria	pag.35
Art. 68 Trasferimenti da altri cimiteri	pag.35

CAPO VIII DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI

<i>Art. 69 Assegnazione di aree o manufatti.....</i>	<i>pag.36</i>
<i>Art. 70 Esercizio dei diritti.....</i>	<i>pag.36</i>
<i>Art. 71 Concessionari.....</i>	<i>pag.37</i>
<i>Art. 72 Assegnazione di loculi comunali.....</i>	<i>pag.37</i>
<i>Art. 73 Durata della concessione.....</i>	<i>pag.38</i>
<i>Art. 74 Modalità di concessione del loculo.....</i>	<i>pag.38</i>
<i>Art. 75 Concessione cimiteriale di cosa futura.....</i>	<i>pag.39</i>
<i>Art. 76 Scadenza delle concessioni.....</i>	<i>pag.40</i>
<i>Art. 77 Rinunce.....</i>	<i>pag.40</i>
<i>Art. 78 Subentri.....</i>	<i>pag.41</i>
<i>Art. 79 Revoca.....</i>	<i>pag.41</i>
<i>Art. 80 Decadenza.....</i>	<i>pag.42</i>
<i>Art. 81 Provvedimenti conseguenti la decadenza.....</i>	<i>pag.42</i>
<i>Art. 82 Estinzione.....</i>	<i>pag.43</i>

CAPO IX SEPOLTURE DI FAMIGLIA

<i>Art. 83 Tipi di concessione.....</i>	<i>pag.43</i>
<i>Art. 84 Costruzione dell'opera - Termini.....</i>	<i>pag.43</i>
<i>Art. 85 Revoca della concessione di lotto cimiteriali.....</i>	<i>pag.44</i>

CAPO X DISPOSIZIONI FINALI

<i>Art. 86 Compiti del Dirigente.....</i>	<i>pag.45</i>
<i>Art. 87 Attività soggette a tariffa.....</i>	<i>pag.45</i>
<i>Art. 88 Sanzioni.....</i>	<i>pag.46</i>
<i>Art. 89 Disposizioni finali.....</i>	<i>pag.46</i>

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI° del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, alla Legge Regione Sardegna n. 32 del 02 agosto 2018, ha per oggetto le norme dirette alla generalità dei cittadini ed alle Pubbliche Amministrazioni interessate, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone ed a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelle sulla destinazione e trattamento delle salme o parti di esse, sui trasporti funebri, sulla gestione e custodia del cimitero e dei locali annessi, sulle concessioni di aree e manufatti destinati a sepoltura pubblica e privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione ed in generale, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Il regolamento integra e richiama le norme e circolari sottoelencate:

- Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27/07/1934 n°1265 e successive modifiche ed integrazioni;
- Regio decreto 9/07/1939 n°1238 sull'ordinamento dello stato civile e successive modifiche ed integrazioni;
- D.P.R.10/09/1990 n° 285 "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria";
- Circolare Ministero Sanità 24/06/1993 n° 24;
- D.P.R. 03/11/2000 n° 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile);
- Legge 28/02/2001 n° 26 di conversione del D.L. 392/2000;
- Legge 30 marzo 2001, n° 130 (Disposizioni in materia di cremazione e disposizione delle ceneri);
- Legge 02/08/2018 n° 32 della Regione Sardegna.

I Cimiteri sono considerati Demanio Pubblico e pertanto soggetti alla specifica normativa di riferimento del Codice Civile.

Art. 2

Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativo- tecnici del Comune ed avvalendosi del competente Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale

Gli atti di gestione che il D.P.R. 285/90 e la L.R. Sardegna N. 32/2018 attribuiscono al Sindaco, s'intendono competere di diritto ai responsabili del Servizio.

Le funzioni e l'organizzazione degli uffici Comunali in materia di Polizia Mortuaria sono svolte nel rispetto della dignità, delle convinzioni religiose e culturali, del diritto di ognuno di poter scegliere liberamente la forma di sepoltura, la cremazione e la destinazione delle ceneri.

In via indicativa, senza che ciò possa costituire alcun limite al Regolamento, vengono individuate nel Servizio Cimiteriale e nel Servizio di Stato Civile le unità organizzative che provvederanno agli adempimenti amministrativi in materia di tumulazioni , estumulazioni, inumazioni, esumazioni, traslazioni, permessi di seppellimento, permessi per cremazioni o per affido/dispersione delle ceneri, trasporti funebri, polizia mortuaria e cimiteriale in generale, mentre alla gestione dei cimiteri, alla loro custodia e manutenzione ordinaria/ straordinaria dei manufatti e del verde interno provvede l'Ufficio Tecnico Comunale.

Spetta ai responsabili dei servizi amministrativi e tecnici l'adozione di tutti gli atti loro attribuiti dal presente Regolamento, come il rilascio di concessioni, le autorizzazioni, la stipula di contratti e la gestione dei servizi.

1. Sono compiti amministrativi:

presso l'ufficio di Stato Civile la tenuta dei registri, il rilascio dei permessi e autorizzazioni per la cremazione, affido o dispersione delle ceneri, i permessi per inumazione e tumulazione, le traslazioni delle salme anche fuori del Comune, le estumulazioni, le esumazioni, ordinarie e straordinarie, l'aggiornamento dell'anagrafe delle concessioni cimiteriali, l'elaborazione di statistiche, il rilascio di tutte le autorizzazioni al trasporto ed al seppellimento delle salme che il D.P.R. n.285/90 e la L.R. n. 32/2018 attribuiscono al Sindaco.

Il Servizio di cui sopra assicura inoltre l'assolvimento dei seguenti compiti:

- a) avverte, per quanto possibile con comunicazione formale, i familiari dei defunti le cui salme devono essere esumate o estumulate;
- b) redige ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza nell'anno successivo e ne cura l'affissione nel cimitero dal 1° ottobre al 30 novembre.

2. Spetta al responsabile del servizio tecnico l'ordinaria manutenzione e l'arredo dei cimiteri, la loro custodia e pulizia, la direzione di tutte le operazioni connesse

alle inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni e la gestione dei mezzi e delle attrezzature.

Art. 3

Gestione del servizio

Il Comune provvede ad assolvere alle funzioni ed ai servizi pubblici ad essi spettanti ai sensi del D.P.R. n.285/1990 e della L.R. n. 32/2018.

La gestione dei servizi pubblici in ambito necroscopico e cimiteriale può essere effettuata in economia diretta o attraverso altre forme di gestione individuate dalla normativa vigente sui servizi pubblici locali, in base a modalità che garantiscano comunque il pieno soddisfacimento delle esigenze della popolazione in condizioni di equità e di decoro.

In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 267/2000.

Sul funzionamento dei servizi cimiteriali vigila la ASL competente per territorio, con le procedure di cui all'art. 51 c. 2 del D.P.R. n. 285/90.

Art. 4

Responsabilità

L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco.

Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilievi penali.

Art. 5

Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal Regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;

- c) il recupero e relativo trasferimento dei deceduti sulla pubblica via, in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- e) il feretro e il trasporto dei deceduti che versino in condizioni di indigenza e i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico;
- f) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- g) l'uso delle celle frigorifere e dell'obitorio presso il deposito di osservazione del cimitero comunale;
- h) interventi a carattere eccezionale in caso di epidemie previa ordinanza dell'A.T.S. di Nuoro;
- i) interventi a carattere eccezionale in caso di calamità su ordinanza dell'Autorità Competente.

Esclusi i casi in cui la legge o il regolamento comunale prevedano la gratuità del servizio, le operazioni cimiteriali richieste dagli interessati sono eseguite a cura dell'Amministrazione comunale, previo pagamento delle tariffe vigenti.

La quantificazione e il successivo aggiornamento delle tariffe è di competenza della Giunta Comunale.

Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti e a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della nuova norma.

Art. 6

Atti a disposizione del pubblico

Presso gli uffici del Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto, su supporto cartaceo e informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285/1990, perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

Nel suddetto registro sono annotate:

- a) le sepolture che vengono eseguite, precisando i dati anagrafici, il luogo di morte, la data di sepoltura e, in particolare, l'ubicazione della salma o delle ceneri, se non affidate o disperse fuori dal cimitero dagli aventi diritto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione al trasporto e sepoltura;
- b) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, traslazione, cremazione dei resti mortali, trasporto di cadaveri o di ceneri.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in

quello successivo;

e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;

f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni

CAPO II

FERETRI

Art. 7

Feretri

In merito alle disposizioni e alle prescrizioni riguardanti i tipi di feretri si rimanda a quanto previsto dal D.P.R. n. 285/1990 e dalla L.R. n. 32/2018.

La chiusura del feretro inclusa la saldatura della cassa di zinco è eseguita da personale qualificato incaricato dalla famiglia, trascorso il periodo di osservazione ed eventuali prescrizioni date dal medico necroscopo.

I feretri, anche quelli provenienti da altri comuni o dall'estero, una volta chiusi non possono essere riaperti, tranne i casi in cui si debba provvedere al taglio della cassa metallica interna onde consentire la mineralizzazione della salma, se destinata a sepoltura in terra.

E' compito del personale che riceve la salma accertare la rispondenza del feretro al tipo di sepoltura a cui è destinato, nel caso lo zinco sia esterno alla cassa di legno, si dovrà rimuovere l'intero involucro esterno, che sarà avviato in discarica autorizzata.

Per la sepoltura in loculi stagni è obbligatoria la duplice cassa (legno più zinco) mentre nei loculi aerati è obbligatorio tumulare il solo cofano in legno.

Art. 8

Camera mortuaria

Nella camera mortuaria è consentito, se richiesto dai parenti, trascorrere il periodo di osservazione della salma come previsto dall' art. 10 della L.R. n. 32/2018, limitatamente all'orario di apertura della stessa, coincidente di norma con l'orario di apertura del cimitero.

La sosta dei feretri in transito verso altri comuni può essere consentito in caso di necessità su richiesta dei familiari o dell'incaricato del trasporto per un tempo limitato.

CAPO III

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 9

Disciplina del trasporto dei cadaveri

Per il trasporto dei cadaveri troveranno puntuale applicazione le norme di cui al Capo IV del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/90, oltre all'art. 8 Circolare Ministero della Sanità n°24/1993 ed all'art. 9 della circolare SEFIT n°4603/2002, nonché la L.R. n. 32/2018.

Art. 10

Trasporti funebri

Costituisce trasporto funebre il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare i riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Il feretro contenente la salma è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, corredato dai documenti di autorizzazione al trasporto e seppellimento e, se necessario, anche da quelli richiesti per l'estradizione della salma. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di autorizzazione del sindaco deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Chi riceve il feretro avrà il compito di controllare i documenti e di consegnarli all'ufficio del Comune. Tutti i trasporti funebri all'interno del Comune sono autorizzati dal Sindaco o da un suo delegato.

Art. 11

Esercizio dei trasporti funebri

In virtù dell'art. 19 del D.P.R. n. 285/90, il Comune di Dorgali rinuncia al diritto di privativa e consente che l'esercizio del trasporto funebre nel territorio comunale possa essere effettuato dalle imprese di onoranze funebri che, anche in forma

associata, risultino in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni legislative del D.P.R. n. 285/1990 e della Legge R. Sardegna n. 32/2018.

Nel territorio comunale i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 285/90.

Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, vidimando ogni anno il libretto sanitario dei mezzi addetti al trasporto.

L'Amministrazione comunale può, in qualsiasi momento, dare le caratteristiche di servizio pubblico, assumerne direttamente o indirettamente l'esercizio, anche con diritto di privativa, come previsto dal R.D. 15/10/1925, n. 2578, dal D.P.R. 4/10/1986, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 12

Trasporti funebri gratuiti

Sono gratuiti e quindi a carico del Comune i trasporti di salme di persone di comprovata povertà e quando non esistono familiari che possono essere tenuti al pagamento. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dall'ufficio dei Servizi Sociali, sulla scorta delle informazioni assunte in merito alla situazione economica degli interessati. Il richiedente sottoscriverà una dichiarazione in sostituzione dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed in caso di dichiarazioni mendaci, verrà punito ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R.

Art. 13

Condotta professionale

Solo i responsabili delle imprese di onoranze funebri, i loro rappresentanti ed il personale dipendente qualificato possono trattare con gli interessati per presentare i propri servizi.

E' vietato utilizzare personale estraneo all'Impresa e corrispondere mance e compensi a terzi affinché procaccino servizi.

Art. 14

Consistenza dei servizi

I trasporti devono essere eseguiti con l'ordine, le modalità e l'orario che sono prescritti dal Sindaco e di volta in volta autorizzati dall'Ufficio comunale preposto al servizio, nonché dalle disposizioni circa i percorsi e le soste da effettuarsi da parte dell'impresa durante i trasporti funebri, previste dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

Art. 15

Recupero salme

Per quanto riguarda il servizio di recupero salme, l'impresa incaricata ha l'obbligo di effettuare, anche su semplice ordine dell'autorità di polizia e secondo la turnazione stabilita dall'ufficio preposto, compresi tutti i giorni festivi, la rimozione ed il trasporto, dal luogo del decesso o del rinvenimento al deposito di osservazione o all'obitorio, delle salme o di loro parti, di persone decedute nella pubblica via, in luogo pubblico o aperto al pubblico oppure in abitazioni o in qualsiasi altro tipo di locale inadatto a tenerle per il prescritto periodo di osservazione.

Art. 16

Caratteristiche dei veicoli

Tutti gli automezzi impiegati nel servizio devono essere conformi alle norme sulla circolazione stradale. I veicoli impiegati per i trasporti di salme devono essere, per struttura e per manutenzione, strettamente conformi alle norme di polizia mortuaria.

In particolare, devono essere riconosciuti idonei dalla A.T.S. competente prima di essere posti in servizio e successivamente con periodiche visite annuali, come stabilito dall'art. 20 del D.P.R. n. 285/90 e dalla L. R. n.32/2018.

Inoltre, devono essere dotate di dispositivi atti a consentire senza inconvenienti la massima riduzione di velocità e ad evitare rumori ed esalazioni moleste.

Art. 17

Delle imprese di onoranze funebri

Le imprese funebri che hanno la sede principale nel comune di Dorgali dovranno garantire il trasporto funebre su chiamata dell'Autorità Giudiziaria o per esigenze igienico – sanitarie. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salma di militari eseguiti dalle Autorità militari con mezzo proprio, come previsto dall'art. 19 del D.P.R. n. 285/90.

Art. 18

Facoltà di disporre della salma e dei funerali

Il servizio funebre sarà autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto. In assenza di disposizione testamentaria la volontà deve essere manifestata dal coniuge, in difetto dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dal più anziano di essi.

L'ordine suesposto troverà applicazione in tutti i rapporti successivi (inumazione, tumulazione, affido o dispersione delle ceneri, epigrafi ecc.).

Le spese per il servizio funebre e le onoranze sono a totale carico dei privati.

Art. 19

Vigilanza per il trasporto dei cadaveri

Il Responsabile del Servizio di Stato Civile o suo delegato, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di un cadavere, ne darà notizia alla polizia municipale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza.

Art. 20

Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione

Su richiesta scritta di un familiare, il Responsabile del Servizio di Stato Civile può autorizzare il trasporto del cadavere di persone residenti in vita nel Comune dal deposito di osservazione all'ultima abitazione, affinché in quel luogo siano rese onoranze funebri.

Il trasporto può avere luogo solo dopo la visita necroscopica.

Art. 21

Modalità dei trasporti

I servizi di trasporto funebre delle salme o parti di esse, devono essere eseguiti con i carri funebri chiusi di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. n. 285/90.

L'uso del carro funebre non è obbligatorio per il trasporto di cassette ossario e di urne cinerarie. In questi casi il trasporto può essere eseguito con vettura privata chiusa, previa autorizzazione di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 285/90 da richiedersi presso l'ufficio del Servizio di Stato Civile.

Di norma, salvo diversa futura disposizione, tutte le operazioni concernenti la tumulazione, l'inumazione, la traslazione, l'estumulazione ed esumazione delle salme all'interno del cimitero, avviene a cura di personale qualificato (necrofori o affossatori) sia dipendenti comunali o incaricati.

Art. 22

Religiosi

I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che di altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla

cerimonia religiosa.

Art. 23

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato dell'Agenzia Funebre, il quale deve essere munito di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, di ulteriori autorizzazioni in relazione alla destinazione.

L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegna il feretro e i documenti al personale preposto presso il cimitero.

Tutti i trasporti devono essere effettuati, sia in partenza che in arrivo, con auto funebre regolarmente autorizzata.

L'autorizzazione al trasporto di salme presso il cimitero di altro Comune, con conseguente permesso di seppellimento è rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, a seguito di domanda degli interessati o di un loro delegato (agenzia funebre).

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati.

In caso di arrivo o di partenza della salma con sosta, limitata alla celebrazione di culto ammesso dallo Stato, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente dagli incaricati, con lo stesso carro funebre.

L'autorizzazione al trasporto e seppellimento di persone morte a causa di malattie infettive, viene concessa nel rispetto delle norme prescritte dal D.P.R. 285/90.

Il trasporto di una salma da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo ove si intende conservarle (cimitero, abitazione o spargimento) sono autorizzati, con unico provvedimento rilasciato dal Servizio di Stato Civile ove è avvenuto il decesso.

Art. 24

Trasporti dall'estero e per l'estero

Il trasporto di salme da e per l'estero è regolamentato dalla legge conformemente alle convenzioni internazionali vigenti. Per i morti di malattie infettive, si applicano

le disposizioni prescritte dal D.P.R. n. 285/90, in conformità alle convenzioni internazionali vigenti.

Art. 25

Trasporto di ceneri e resti

Il trasporto fuori Comune o per uno stato estero di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri, deve essere preventivamente autorizzato dal servizio di Stato Civile ed in questo caso non si applicano le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme.

Per poter essere trasportati, le ossa umane e i resti mortali assimilabili, devono essere raccolti in una cassetta di zinco, corrispondente ai requisiti costruttivi e strutturali di legge, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento dei resti.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con piombo o altro analogo sistema.

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e all'esterno deve essere indicato il nome e cognome, la data di nascita e quella di morte.

Art. 26

Trasporti in luogo diverso dal Cimitero

In caso di decesso di persone che abbiano rilevanza a livello cittadino o nazionale, le cui esequie rivestono particolare importanza e grande concorso di pubblico, ove la salma si trovi nella propria abitazione ovvero presso ospedale, istituto, albergo, il Sindaco o suo delegato può autorizzare il trasporto in un luogo diverso, ove sia possibile rendere speciali onoranze.

Art. 27

Rilascio di ossa a scopo di studio

Il Sindaco, su richiesta scritta dei Direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'Istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero, previo verbale compilato dal responsabile del cimitero.

Se il defunto aveva espresso volontà di donare il corpo, ossa o tessuti a scopo di studio, di formazione e di ricerca scientifica, si applicano le norme di cui al D.P.R. n. 47/2023.

Art. 28

Percorsi dei trasporti funebri

I cortei funebri devono seguire la via più breve dal luogo del decesso o di

deposito della salma, alla chiesa o tempio per il tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso e quindi al cimitero del Comune.

In casi particolari, a richiesta dei familiari e con l'autorizzazione del Dirigente responsabile, possono essere effettuati percorsi diversi.

Nel caso si possa presumere la partecipazione alle esequie di un sostenuto numero di persone, il Responsabile del Servizio di Stato Civile potrà prendere accordi con il Comando della Polizia Urbana per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Art. 29

Luogo e modalità di soste intermedie

Nell'effettuazione dei servizi di trasporto funebre il Sindaco o suo delegato, sentito il Comando di Polizia Municipale, può consentire soste intermedie, per la durata strettamente necessaria, per prestare al defunto le onoranze funebri nel rispetto della volontà dello stesso o dei familiari.

CAPO IV

POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI

Art. 30

Ammissione nel cimitero comunale

Nel Cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite le salme o le ceneri di persone decedute e non ancora sepolte, senza distinzione di origine, cittadinanza, religione, a condizione che si tratti di:

1. salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, abbiano nel Comune, al momento del decesso, la propria residenza o l'abbiano trasferita in conseguenza del ricovero in istituti di cura o in casa di riposo o per essere assistiti da familiari altrove residenti, salvo richiesta di altre destinazioni;
2. salme di persone morte fuori del Comune di Dorgali, ma che in vita abbiano avuto in esso la residenza, anche per breve periodo;
3. salme di persone non residenti in vita nel comune di Dorgali e morte fuori di esso, ma aventi diritto di seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero medesimo;
4. tutti i resti mortali o ceneri delle persone sopraelencate;
5. gli ascendenti, discendenti o collaterali entro il secondo grado di persone residenti in questo Comune;
6. i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi contemplati nell'art. 25 L.R. n.32/2018;

Il sindaco può autorizzare la sepoltura di persone anche non residenti, che si siano distinte per meriti verso la comunità di Dorgali.

Possono essere inoltre accolti i resti mortali e le ceneri provenienti da altri comuni compatibilmente con la disponibilità di loculi e ossario.

Le salme delle persone atee, agnostiche o di confessioni religiose non cattoliche hanno diritto alla sepoltura in un'area apposita, individuata nel P.R.C. vigente.

Art. 31 ***Custodia del cimitero.***

Il personale addetto alla custodia del cimitero è responsabile in via generale della manutenzione del cimitero, nonché dei servizi che in esso si svolgono ed in particolare:

- a) per ogni salma ricevuta ritira e conserva l'autorizzazione al seppellimento nonché quella al trasporto dall'incaricato se proveniente da altro Comune;
- b) provvede alle operazioni di inumazione e/o tumulazione con relativa preparazione del tumulo o del loculo, provvede inoltre alla chiusura del loculo o al ripristino del tumulo;
- c) verifica che la cassa corrisponda ai requisiti di legge a seconda che si tratti di inumazione o tumulazione e che siano osservate eventuali prescrizioni speciali impartite in merito dalle Autorità competenti;
- d) iscrive nell'apposito registro, in duplice esemplare, le inumazioni, le tumulazioni, con le indicazioni prescritte dal Regolamento di cui al D.P.R. n.285/90, dalla Legge della R. Sardegna n.32/2018 nonché le variazioni conseguenti ad esumazioni, estumulazioni, traslazione di salme o di resti mortali o ceneri. Tale registro deve essere tenuto con diligenza e deve essere esibito ad ogni richiesta degli Organi di Controllo: uno dei due esemplari, ad ogni fine anno, deve essere consegnato all'archivio comunale, rimanendo l'altra copia presso il servizio di custodia;
- e) cura l'apposizione dei cippi distintivi delle fosse di inumazione;
- f) esegue gli scavi delle fosse e provvede sia alle inumazioni che alle tumulazioni;
- g) effettua le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, la traslazione delle salme, la riduzione dei resti mortali, autorizzati dagli uffici comunali competenti e nel rispetto delle prescrizioni dei capi XIV-XV-XVII del D.P.R. n.285/90 e della L.R. n.32/2018, redigendo ad ogni operazione, apposito verbale di cui consegna copia al comune;
- h) presenza a quelle straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, redigendo, ogni volta, apposito verbale di cui consegna copia al Comune;
- i) verifica che le traslazioni delle salme, autorizzate dal Sindaco, avvengano nel rispetto dell'art.88 n. 2 del D.P.R. n. 285/90, o provvedendo direttamente, se

- le richieste sono relative a spostamenti all'interno dello stesso Cimitero;
- j) sorveglia che ogni intervento sulle salme o sulle tombe sia debitamente autorizzato;
 - k) controlla che venga effettuata la manutenzione delle tombe private dai concessionari;
 - l) provvede all'apertura e chiusura del cimitero secondo l'orario stabilito dall'Amministrazione Comunale; le operazioni di chiusura del cimitero dovranno essere precedute da idonea segnalazione acustica e da un sopralluogo tale da accertare la non presenza di persone all'interno del cimitero fino a 30 minuti dopo l'orario di chiusura previsto.
 - m) durante l'orario di apertura al pubblico, sorveglia che siano rispettate, da parte dei visitatori, le norme ed i divieti stabiliti dal presente regolamento;
 - n) vigila e si accerta che le costruzioni di sepolcri od ogni altro intervento di privati nel cimitero, siano debitamente autorizzati;
 - o) essendo responsabile del buon andamento dei cimiteri, è tenuto a prendere tutte le iniziative necessarie per la esecuzione del presente regolamento;
 - p) è tenuto a recarsi sul luogo indicatogli per l'esecuzione delle operazioni mortuarie urgenti ordinategli dalle Autorità;
 - q) garantisce la pulizia dei locali dei cimiteri, nei campi di inumazione e nei rispettivi vialetti. Mantiene curate le siepi ed i prati tagliando periodicamente le erbe;
 - r) provvede alla manutenzione e conservazione delle cose e degli attrezzi avuti in dotazione per il servizio;
 - s) non può, in nessun caso, appropriarsi o ricevere cose di pertinenza dei feretri né accettare compensi di nessun genere per i servizi cimiteriali;
 - t) svolge inoltre tutte quelle incombenze che gli vengono richieste dall'Amministrazione Comunale per il regolare funzionamento dei cimiteri.

L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali danni arrecati durante le operazioni di montaggio e smontaggio delle lapidi per tumulazioni, estumulazioni ed esumazioni.

Art. 32

Obblighi e divieti per il personale del cimitero

Il personale del cimitero è tenuto al rispetto del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare a chiunque acceda al cimitero. In particolare è tenuto:

- a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, durante l'orario di lavoro;
- ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerente ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Art. 33 ***Sepoltura nei giorni festivi.***

E' garantita la sepoltura dei feretri anche nei giorni festivi previo avviso al personale addetto.

Art. 34 ***Divieti di ingresso nel cimitero***

Nel cimitero è vietato l'ingresso:

- ai minori di anni 10 non accompagnati da persone adulte;
- alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
- a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

Art.35
Comportamenti vietati all'interno del cimitero

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo e in particolare:

- fumare, consumare cibi, correre, fare chiasso, cantare;
- introdurre armi, cani o altri animali;
- toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ricordi, ornamenti lapidei;
- buttare rifiuti fuori dagli appositi contenitori della raccolta differenziata;
- portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- disturbare i visitatori, distribuire carte e volantini; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che ivi lavorano;
- prendere fotografie di opere funerarie senza l'autorizzazione del custode e, se si tratta di tomba altrui, senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura;
- effettuare delle iscrizioni sulle tombe altrui senza l'autorizzazione del concessionario;
- commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati;

Art. 36
Riti religiosi all'interno del cimitero

All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della Chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

Le manifestazioni, dimostrazioni o riunioni all'interno dei Cimiteri Comunali devono essere preventivamente autorizzate dal Sindaco o dal Funzionario Responsabile.

Art. 37
Circolazione dei veicoli

All'interno del cimitero è vietata la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli utilizzati per il trasporto dei segni funebri e di materiali da utilizzare nel cimitero.

Agli automezzi adibiti al trasporto dei materiali è consentito l'ingresso nei soli giorni feriali e devono avere dimensioni tali da non arrecare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoni, alle cunette, ai viali, alle piantagioni.

Tali automezzi possono circolare secondo gli orari ed i percorsi stabiliti e sostare nel cimitero il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico.

Art. 38
Lavori nel cimitero

All'interno del cimitero è vietata la lavorazione dei materiali, questi devono essere introdotti soltanto a lavorazione ultimata.

Si fa eccezione per i tagli, le connessioni delle pietre, le iscrizioni su lapidi e monumenti già in opera e quant'altro l'ufficio competente riconosca indispensabile eseguirsi in loco.

E' vietata l'esecuzione di qualsiasi opera nei giorni festivi.

I materiali di risulta, provenienti dai suddetti lavori dovranno essere sollecitamente asportati dai cimiteri a cura e spese dell'esecutore dei lavori e avviati a discarica autorizzata mentre la terra proveniente dagli scavi dovrà essere ammassata nei luoghi e nei modi che saranno indicati dagli uffici tecnici comunali o dall'incaricato alla custodia.

Art. 39
Coltivazione di fiori ed arbusti

Sulle sepolture individuali o nelle tombe di famiglia è consentita la coltivazione o la collocazione di fiori e arbusti purché questi siano convenientemente mantenuti e non arrechino danno allo spazio destinato ad altra sepoltura.

Sono consentite apposizioni di vasellami e arredi funerari esclusivamente sulle soglie dei loculi, essendo proibita la loro collocazione presso aree e suoli destinati al transito dei visitatori.

CAPO V

DELLE SEPOLTURE

Art. 40

Disposizioni generali

La localizzazione del cimitero, il suo inserimento nel contesto urbano e l'ambito della zona di rispetto sono stabiliti con lo strumento urbanistico generale. Ai sensi e nei limiti di cui all' art. 90 e seguenti del DPR n. 285/90 e della L.R. n. 32/2018, nel cimitero sono presenti campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie, un campo d'inumazione speciale (per indecomposti, per bambini, o per altre religioni), aree destinate a sepolture private, familiari e/o per collettività.

Il cimitero è dotato di un piano regolatore, approvato dal Consiglio comunale come previsto dagli artt. 54 e seguenti del DPR n. 285/90,

Il Piano regolatore detta norme intese a preservare le caratteristiche e l'omogeneità architettonica del Cimitero. Per le sepolture private l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, etc...), deve essere in conformità a quanto disposto dagli artt. 76, 91 e 54 del citato DPR n. 285/90 e dalla successiva L.R. n. 32/2018.

Nelle more dell'adozione del Piano Regolatore Cimiteriale valgono le norme del presente Regolamento.

Art. 41

Piano Regolatore Cimiteriale

Entro un anno dall' entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale adegua il piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno 15 anni.

Nell'elaborazione del Piano, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria dovrà tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e le adeguate proiezioni, da formulare in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- b) della valutazione della struttura esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione, di tumulazione, nonché di tumulazioni aerate, nicchie cinerarie in rapporto anche alla durata delle

concessioni;

c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;

d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere possibili nel cimitero a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;

e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale delle inumazioni, tumulazioni, cremazioni.

f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione e il restauro;

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 285/90.

Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

Il Piano Regolatore Cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

Almeno ogni 10 anni il Comune è tenuto a revisionare il Piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

Art. 42 ***Sepolture***

Nel cimitero comunale di Dorgali esistono i seguenti tipi di sepoltura:

a) campi destinati all'inumazione;

b) sepolture private a pagamento, mediante la concessione del diritto d'uso, a tempo determinato, di:

- loculi aerati e normali per tumulazioni individuali;
- cellette comunali per contenere urne cinerarie ovvero cassette di resti mortali provenienti da estumulazione o esumazione;
- aree per la costruzione di sepoltura a sistema di tumulazione (tombe di famiglia).

Le sepolture di cui alla lettera b) del presente articolo sono una concessione amministrativa su bene pubblico soggetto a regime demaniale, attraverso la quale il Comune concede al privato l'uso, per un periodo determinato, eventualmente rinnovabile alla scadenza, di quanto espressamente suindicato.

Art. 43
Uso delle sepolture private

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari.

In ogni caso tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

Può altresì essere consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

Nelle vecchie concessioni di loculi rilasciate per 50 anni o più, il comune su richiesta dei familiari del defunto, può autorizzare l'estumulazione straordinaria della salma per far riutilizzare il loculo.

Art. 44
Manutenzione

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, sia sulle parti strutturali sia sugli impianti, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Art. 45
Inumazioni e tumulazioni - Normativa

Per le inumazioni e le tumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui, rispettivamente, al Capo XIV ed al Capo XV del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/90, dalla L.R. n. 32/2018, dalla circolare del Ministero della Sanità n.10/98 e del D.P.R. n. 396/2000.

Art. 46
Inumazioni

Le sepolture per inumazione sono effettuate in campo comune e assegnate ogni qualvolta non sia richiesta altra sepoltura. Le sepolture per inumazione hanno una durata di 10 anni dal giorno del seppellimento.

Ogni inumazione è eseguita a norma degli artt. 70 e seguenti del D.P.R. n.285/90 e Legge R. Sardegna n.32/2018.

Le inumazioni sono di norma eseguite immediatamente dopo la consegna dei

feretri al personale addetto.

Tuttavia, per esigenze particolari e su richiesta scritta dei familiari, il feretro potrà essere depositato nella camera mortuaria fino ad un massimo di due giorni. In quest'ultimo caso il custode del cimitero concorderà con gli interessati il giorno e l'ora in cui si svolgeranno le operazioni.

L'accordo dovrà risultare in calce alla richiesta.

Trascorso il termine come prima concordato, senza che i familiari si presentino per assistere alle operazioni, il Responsabile del Servizio Cimiteriale disporrà, informandone gli interessati, l'inumazione del feretro.

Art. 47

Cippo provvisorio

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Responsabile del servizio cimiteriale, l'installazione, in sostituzione del cippo, di monumentino, di lapide, realizzati secondo le prescrizioni date dall'Ufficio Tecnico.

L'installazione delle lapidi e dei monumentini, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 63 del DPR n. 285/1990.

Art. 48

Oneri

Tutte le operazioni relative alle inumazioni e tumulazioni sono assicurate dal Comune dietro pagamento della tariffa se dovuta, da parte degli interessati.

Sono comunque sempre a carico degli interessati le forniture di materiali pregiati ed ornamentali.

Art. 49

Sepulture per tumulazione

Sono a tumulazione le sepulture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere

murarie (loculi o cripte) costruite dal Comune o dai concessionari di aree, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione e alle caratteristiche costruttive si applicano le disposizioni di cui all'art. 34 della L.R. Sardegna n. 32/2018 e le Disposizioni applicative in attuazione dell'art.2 della medesima legge, approvate dalla Giunta Regionale con la deliberazione n° 9/31 del 22/02/2019. Per quanto non previsto o non diversamente disposto, si applicano le disposizioni di cui al DPR n. 285/1990 e ss.mm.ii.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui agli artt. 69 e seguenti del presente Regolamento.

La tumulazione di salme è consentita, dietro pagamento dell'eventuale corrispettivo previsto in tariffa, unicamente negli appositi loculi costruiti dal Comune nell'area del cimitero a ciò destinata dal Piano regolatore cimiteriale.

Per gli aventi diritto e fino al limite della capienza, è consentita la tumulazione di salme, resti mortali e ceneri nei loculi e nelle cappelle gentilizie o di famiglia.

Le salme da tumulare nei loculi stagni devono essere in ogni caso chiuse in duplice cassa, una delle quali in metallo saldato a fuoco, a norma degli artt. 30 e 31 del DPR 285/90 e ss.mm.ii.

In ogni singolo loculo può essere collocato un solo feretro.

Nel loculo, in relazione allo spazio disponibile, può essere collocata una cassetta di resti ossei o urna cineraria contenente le spoglie mortali di un familiare. Tale operazione non comporterà alcuna modifica alle condizioni contrattuali.

Le operazioni di cui al precedente comma sono ammesse previo rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'ufficio cimiteriale del Comune.

E' ammessa, ai sensi dell'art. 34 della L.R. Sardegna n.32/2018, la realizzazione di loculi aerati, sia mediante realizzazione ex novo, sia mediante trasformazione di quelli stagni, secondo i requisiti di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n° 9/31 del 22/02/2019.

La durata della concessione dei loculi aerati è fissata in anni 12.

Art. 50

Ricongiungimenti di salme

Sono consentiti all'interno del Cimitero comunale, previa specifica autorizzazione, traslazioni di salme, per permettere ricongiungimenti tra salme di coniugi o di parenti di 1° grado in linea retta e 2° grado collaterale, ovvero per la regolarizzazione di situazioni pregresse. In via eccezionale possono essere consentite traslazioni in altre circostanze valutabili di volta in volta dal Sindaco.

Tali operazioni sono a totale carico dei richiedenti.

I loculi resisi liberi per trasferimento della salma in altra sepoltura, rientreranno

nella piena disponibilità del Comune.

L'amministrazione comunale provvederà, mediante affissione all'albo pretorio, a comunicare la disponibilità dei loculi di cui al precedente comma.

I parenti delle salme tumulate in loculi attigui a quelli resisi liberi, a seguito di trasferimento di salma in altra sepoltura, possono esercitare il diritto di prelazione alla concessione dei suddetti loculi nei seguenti casi:

- a) per il ricongiungimento di coniuge o di parenti ed affini in linea retta di 1° grado e 2° grado collaterale, tumulati in loculi distanti ed oggetto di specifica precedente concessione;
- b) per la futura tumulazione del coniuge o di un parente o affine in linea retta di 1° grado e 2° grado collaterale della salma, qualora il/la richiedente abbia superato il settantacinquesimo anno di età.

Nel caso di più richiedenti aventi diritto, si procede dando priorità alle richieste di cui alla lettera a) e successivamente a quelle di cui alla lettera b). In caso di più richieste, si procede in base all'ordine di presentazione delle medesime al protocollo dell'Ente.

Saranno a carico del richiedente le spese di traslazione e, in proporzione agli anni della nuova concessione, l'eventuale differenza di tariffa derivante sia dalla diversa collocazione del loculo che dal valore attuale del nuovo loculo assegnato rispetto a quello retrocesso.

Il trasferimento comporta la rinuncia al loculo precedentemente occupato, che ritorna in pieno e libero possesso del Comune.

Il richiedente il trasferimento non avrà diritto ad ottenere, a titolo di rimborso, alcuna somma dall'Amministrazione comunale derivante dal diverso valore dei loculi oggetto del trasferimento stesso.

Art. 51 ***Tumulazione di ceneri e resti mortali***

La tumulazione di cassette di resti mortali e di ceneri provenienti anche da altro cimitero può avvenire esclusivamente accertando il possesso dei requisiti di ammissione, in ossari appositamente costruiti dal Comune o in loculi contenenti rispettivamente altra salma, a condizione che:

- le dimensioni del loculo e del feretro eventualmente ivi già tumulato lo consentano e che sia sempre garantito il libero accesso al feretro contenente la salma;
- la domanda sia fatta dal concessionario del contratto o, in sua assenza, da un parente o affine che sottoscriva apposita dichiarazione sostitutiva nella quale dichiararsi di aver titolo a disporre del manufatto ai sensi del presente Regolamento;
- venga effettuato il pagamento delle relative tariffe in vigore.

Non possono essere concessi loculi stagni o aerati solo per la tumulazione di resti

mortali o ceneri.

Non possono essere concessi ossari in assenza di resti mortali o ceneri.

Sulla parete e sulla lapide di chiusura del loculo bisogna apporre i nomi relativi ai resti mortali contenuti.

Negli atti del cimitero è necessario fare le debite registrazioni.

CAPO VI

LA CREMAZIONE

Art. 52 Normativa

In materia di cremazione saranno scrupolosamente osservate le norme di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/90 e della L. 30 marzo 2001, n° 130, nonché le disposizioni di cui alla L.R. n° 32/2018.

Art. 53 Cremazione

L'autorizzazione alla cremazione, all'affido e alla dispersione delle ceneri viene rilasciata a norma dell'art.3 della legge 30 marzo 2001 n. 130 dall'Ufficiale di Stato Civile del luogo del decesso.

L'autorizzazione viene concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o suo familiare secondo le modalità operative stabilite dal citato art. 3.

Ai sensi dell'art. 44 della L.R. Sardegna n° 32 /2018, è istituito nel Comune di Dorgali il Registro per la cremazione, che sarà tenuto dal personale dell'Ufficio di Stato Civile.

Art. 54 Urne cinerarie

Le urne cinerarie devono essere sigillate e consentire l'identificazione del defunto.

Le urne, nel rispetto della volontà espressa, possono essere tumulate, disperse o affidate ai familiari.

In caso di tumulazione, saranno destinati ad accogliere le urne cinerarie sia i loculi cinerari che i loculi ossario, che possono essere fruiti fino a utilizzo di tutta la capienza.

E' altresì consentita la tumulazione in loculi già utilizzati da altri familiari.

Art. 55
Affidamento delle ceneri

Qualora l'urna cineraria venga affidata ai familiari, gli stessi dovranno garantire una destinazione stabile ed evitare qualsiasi forma di profanazione. L'affidatario è tenuto a comunicare al Comune dove le ceneri sono custodite e le modalità della loro conservazione, nonché in caso di modifica del luogo di custodia.

Qualora l'affidatario intenda rinunciare all'affidamento, è tenuto a conferirla per la conservazione, nel cimitero comunale.

In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale.

La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno trasmesso all'ufficio di stato civile e uno all'affidatario.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni di cui al D.P.R. n.285/90, alla L.130/2001e alla L.R. Sardegna n° 32/2018.

La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree appositamente destinate all'interno del cimitero o in natura o in aree private.

La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fine di lucro.

La dispersione è comunque vietata nei centri abitati, mentre in mare, fiumi e laghi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

CAPO VII

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 56
Esumazioni ed estumulazioni – Normativa.

Per le esumazioni e le estumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui al Capo VI Sezione III della Legge della Regione Sardegna n° 32 /2018 e le disposizioni di cui al Capo XVII del D.P.R. 285/90, nonché quelle integrative del presente Regolamento.

Art. 57
Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni, ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 285/90. Sono regolate dall'Ufficio Servizi Cimiteriali secondo le esigenze di reimpiego e non richiedono speciali autorizzazioni.

Le esumazioni ordinarie sono a pagamento e possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile non effettuarle nei mesi di luglio e agosto.

Il personale qualificato che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

E' ammessa, a richiesta, la presenza di familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni di esumazione ordinaria, ma non è ammessa quella di estranei.

Nel caso che all'atto dell'esumazione ordinaria la salma in fossa decennale risulti indecomposta, ivi rimarrà per almeno altri 3 anni, decorsi i quali sarà cura dell'Amministrazione effettuare un altro tentativo di esumazione.

I resti mortali che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolti e depositati nell'ossario comune, a meno che gli aventi diritto ne facciano domanda per raccogliergli e per deporle in cellette poste entro il recinto del cimitero ed avute in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassette di zinco prescritte dall'art. 36 c. 2 del D.P.R. 285/90.

Art. 58
Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

E' compito del Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali da eseguirsi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

Annualmente il Responsabile dell'ufficio curerà la stesura di elenchi o tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione pubblicata sul sito del Comune e nella bacheca cimiteriale con sufficiente anticipo.

Art. 59
Esumazione straordinaria

Sono straordinarie le esumazioni di salme che si eseguono prima che sia

trascorso un decennio dall'inumazione.

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, in casi eccezionali, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione, qualora il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, le salme devono essere trasportate in sale autoptiche con l'osservanza delle norme suggerite eventualmente da detta Autorità, alla presenza dell'incaricato del servizio di custodia.

Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.

Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettivo-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica coordinatore o direttore sanitario dell'A.T.S. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Non sono eseguite esumazioni straordinarie per indagini private, per puro desiderio dei familiari di rivedere il cadavere, né per traslare la salma in altro campo di inumazione.

Le esumazioni straordinarie richieste dall'Autorità Giudiziaria sono gratuite. Tutte le altre esumazioni straordinarie sono a pagamento.

Art. 60 **Estumulazioni**

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.

Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a) a richiesta dei familiari interessati, prima della scadenza della concessione;
- b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Le estumulazioni ordinarie, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua (novantanovenale), si eseguono allo scadere del periodo della concessione, nel rispetto delle norme di cui all'art. 86 c.5 del D.P.R.

n.285/90.

Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile dell'ufficio di Polizia Mortuaria cura la stesura dell'elenco delle concessioni in scadenza nell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, deve essere pubblicato sul sito del Comune e nella bacheca del cimitero in occasione della Commemorazione dei defunti e possibilmente, per tutto l'anno successivo.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dell'attività cimiteriale o gli ordini di servizio.

I resti mortali individuati sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della relativa tariffa.

Qualora allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussista domanda da parte degli interessati, il Comune è autorizzato ad eseguire l'inumazione della salma o, qualora siano trascorsi più di venti anni dalla tumulazione e siano verificate le condizioni di cui al c. 5 dell'art. 86 del D.P.R. n. 285/90, a provvedere alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario per poi procedersi alla sistemazione definitiva presso l'ossario comunale.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, esso è avviato per l'inumazione nel campo comune indecomposti, previa apertura della cassa di zinco, secondo quanto previsto dall'art. 86 del D.P.R. n. 285/90.

Le estumulazioni straordinarie possono essere autorizzate, a richiesta dei familiari secondo le priorità di cui al presente comma, alle condizioni indicate all'art. 88 del D.P.R. n. 285/90:

- a) per abbinamento di salme di congiunti (coniuge, genitore, figli);
- b) per tumulazione della salma in tomba di famiglia in seguito a concessione;
- c) per cremazione;
- d) per trasporto in altro Comune o all'estero;
- e) per sistemazione di altro defunto nella medesima sepoltura.

Le richieste di traslazione verranno soddisfatte solo ed esclusivamente in presenza di disponibilità delle sepolture richieste.

Tutti i concessionari che, per effetto di richiesta di traslazione, risultino essere titolari di un loculo non occupato, dovranno necessariamente retrocedere lo stesso all'Amministrazione Comunale.

Le operazioni di cui al presente art. ed a quello precedente, sono di esclusiva competenza del personale addetto ai cimiteri o delle ditte private incaricate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 61

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

A norma dell'art. 1 c.7 bis del D.L. n. 392/2000 convertito in Legge n.26/ 2001,

sono gratuite le inumazioni ed esumazioni ordinarie in campo comune, di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari; in tali casi il possesso dei requisiti è accertato d'ufficio.

I predetti servizi sono a pagamento in tutti gli altri casi.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa ogni qualvolta siano richieste dai familiari indipendentemente dai motivi della stessa richiesta.

Art. 62

Epigrafi

Le generalità da iscriversi sui manufatti sistemati sulle sepolture dovranno essere conformi a quelle risultanti dall'atto di morte. Qualora il nominativo con il quale il defunto era conosciuto in vita sia diverso da quello risultante dall'atto di morte, tale nominativo potrà essere indicato fra parentesi.

Verranno rimosse, previo preavviso, le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate o nelle quali figurino errori di scrittura.

Art. 63

Verbale delle operazioni

Per ciascuna operazione di esumazione ordinaria e straordinaria, nonché di estumulazione sia ordinaria che straordinaria, dovrà essere redatto apposito verbale che verrà sottoscritto dal necroforo e anche dagli eventuali familiari presenti. La sottoscrizione del medico è necessaria nel caso si tratti di traslazione nel cimitero di altro comune.

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritti, gli oggetti preziosi e i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'ufficio di Polizia Mortuaria, il quale provvederà ad informare i familiari, ove noti, della possibilità di reclamarli.

Qualora non venissero reclamati entro 12 mesi, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono affidati ai reclamanti che dimostrino di averne titolo e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Polizia Mortuaria.

Art. 64

Disponibilità dei materiali

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o alienarli o, a seconda dei casi, avviarli a distruzione.

Art. 65

Rifiuti da esumazione ed estumulazione

I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere, flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione".

I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata, individuata dal Comune all'interno del Cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al 2°c. dell'art.12 D.P.R. n. 254/2003. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati a recupero o smaltiti in impianti autorizzati a norma di legge.

La gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione deve favorire il recupero dei resti metallici di casse ecc.

Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione di assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura e/o di avanzi di indumenti, imbottiture e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in appositi imballaggi a perdere anche flessibili.

Art. 66

Manutenzione dei loculi, edicole, monumenti, lotti di terreno

I concessionari sono tenuti a mantenere regolarmente in buono stato le edicole, i loculi ed i lotti edificabili dati loro in concessione.

In caso di inadempienza, il Comune diffiderà il concessionario ad eseguire le dovute riparazioni o altri interventi assegnando un termine perentorio. In caso di inottemperanza si eseguiranno i lavori e si addebiteranno le relative spese al concessionario.

Art. 67

Tumulazione provvisoria

In via del tutto eccezionale e per una durata limitata, previo pagamento di apposita tariffa, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali può autorizzare la tumulazione provvisoria di salme, cassette ossario od urne cinerarie, in appositi loculi o tombe deposito aventi le caratteristiche di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 285/90 nei seguenti casi:

- qualora siano destinati ad essere tumulati in sepolture private non ancora edificate;
- qualora si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere;
- nel caso di carenza di sepolture private, la cui realizzazione richieda almeno 1 anno di tempo;

Il deposito provvisorio non può superare la durata di 1 anno, prorogabile una sola volta di un altro anno per giustificati motivi.

Il deposito provvisorio è soggetto al pagamento del canone di utilizzo, nonché delle operazioni di estumulazione e sistemazione definitiva.

Qualora alla scadenza del periodo di deposito provvisorio il concessionario non abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio, previa diffida, provvederà a far

inumare la salma in campo comune.

E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

La concessione provvisoria è sempre consentita in caso di non disponibilità di sepolture nel Cimitero. In tali casi non è dovuto il versamento del canone di utilizzo.

Art. 68

Trasferimenti da altri cimiteri

I trasferimenti di salme, ceneri e resti mortali da altri cimiteri sono consentiti in

conformità a quanto dispone l'art. 30 del presente Regolamento.

CAPO VIII

DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 69

Assegnazione di aree o manufatti

Chi intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda su apposito modulo, indirizzata al Responsabile del servizio cimiteriale, indicando il tipo di concessione richiesta.

L'ufficio di Polizia Mortuaria assegna le aree o i manufatti adibiti alla sepoltura disponibili, secondo i criteri di seguito riportati.

Tutti coloro che, a seguito di precedenti normative, risultano essere titolari di concessioni così dette "perpetue" (99 anni), mantengono la titolarità alla perpetuità (99 anni).

L'assegnazione delle sepolture a terra avviene in un preciso ordine progressivo come predisposto dall'Ufficio di Polizia Mortuaria.

Al richiedente è lasciata facoltà di scelta dell'area cimiteriale destinata alla costruzione di una tomba di famiglia, seguendo l'ordine di aggiudicazione.

Per l'assegnazione del loculo è lasciata facoltà di scelta della fila, in base a numerazione orizzontale consecutiva.

Ad ogni persona non può essere assegnata più di una concessione di tomba o cappella, mentre può essere titolare di più concessioni di loculi e/o loculi ossari. Il titolare di una concessione ne può richiedere un'altra solo dopo aver dimostrato che la concessione, di cui è già titolare, è completamente utilizzata, cioè non esiste la disponibilità di posti per altra sepoltura.

Art. 70

Esercizio dei diritti

Tutte le volte che il Regolamento prevede che privati compiano atti relativamente ad un defunto, la titolarità di questi atti è attribuita ai familiari del defunto.

Il richiedente, legittimato dall'atto di concessione, agisce in nome e per conto di tutti gli aventi diritto e con il loro previo consenso.

Se sorge contrasto fra i familiari sul merito di un atto, il diritto di compierlo e di effettuare le scelte relative è attribuito col seguente ordine di priorità:

- a) coniuge non legalmente separato
- b) figli maggiorenni
- c) genitori
- d) fratelli e sorelle
- e) altri parenti in linea retta e collaterale
- f) affini

Fra i figli maggiorenni, prevale quello convivente ed in subordine quello più anziano d'età.

Negli altri casi, a parità di grado, prevale la persona più anziana.

Non è tuttavia consentito il rilascio di concessioni a persone diverse da quelle legate al defunto da parentela od affinità, salvo il caso che queste manchino del tutto. In tal caso il Responsabile del Servizio Cimiteriale decide secondo le circostanze a chi deve essere rilasciata l'eventuale concessione.

Art. 71 ***Concessionari***

Il concessionario è chiunque abbia richiesto ed ottenuto l'atto di concessione, oppure un suo procuratore speciale il cui titolo risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata allegata all'atto di concessione.

Nelle sepolture private l'esercizio del diritto d'uso spetta al concessionario che può usare la concessione nei limiti stabiliti dall'atto, dal Regolamento nazionale, regionale e comunale di Polizia Mortuaria.

In particolare, nessun atto inerente al seppellimento o ad esumazioni, estumulazioni e traslazioni è permesso ogni qualvolta sorga un legittimo dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte degli aventi diritto.

Le eventuali controversie fra più aventi diritto vanno risolte direttamente tra i medesimi davanti all'Autorità Giudiziaria, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti tra gli stessi.

Art. 72 ***Assegnazione di loculi comunali***

I loculi costruiti dal Comune sono assegnati, previa richiesta all'ufficio di polizia mortuaria, unicamente in presenza di salma in possesso dei requisiti di cui all'art. 30 e in base ai criteri stabiliti dall'art.69 del presente Regolamento.

Art. 73

Durata della concessione

Le concessioni di cui alla lettera b) dell'art. 42 del presente regolamento, sono a tempo determinato ed avranno la seguente durata:

- a) loculi comunali per sepolture individuali:
 - loculi aerati: anni 12 con eventuale rinnovo alla scadenza;
 - loculi stagni: anni 33, con eventuale rinnovo alla scadenza.
- b) cellette ossario per la tumulazione di ossa, resti mortali o ceneri:
 - anni 99, con eventuale rinnovo alla scadenza;
- c) aree destinate alla costruzione di sepolture private per tombe di famiglia:
 - anni 99, con eventuale rinnovo alla scadenza;

Qualora alla scadenza della concessione non venisse esercitato il diritto di rinnovo, si procederà in conformità dell'art. 63 comma 2 del D.P.R. n. 285/90.

Il diritto al sepolcro non può in alcun modo essere ceduto o trasmesso a terzi da parte del concessionario e non può essere fatta concessione a persone od Enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione.

La sepoltura individuale è vincolata alla salma o resti mortali o ceneri indicati nella concessione. La destinazione di un loculo o ossario dato in concessione può essere modificata solo in caso di necessità a favore di altra salma, resto mortale o cenere, con il consenso del concessionario, se in vita, o dell'avente diritto o dei familiari dello stesso, accertando che la salma sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 30, previa autorizzazione da parte dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.

Tutte le concessioni rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento conservano la loro originaria scadenza, fermo restando la eventuale rinnovabilità delle stesse su richiesta.

L'Amministrazione si riserva di disporre la non rinnovabilità delle concessioni, qualora non vi sia sufficiente disponibilità di loculi per le tumulazioni ordinarie.

Art. 74

Modalità di concessione

Per ottenere la concessione di tombe, loculi, ossari e **cinerari**, l'interessato dovrà produrre regolare istanza in carta semplice indirizzata al Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria con l'indicazione delle generalità del richiedente, generalità del defunto, data e luogo di morte della salma da tumularsi, allegando ricevuta comprovante il pagamento del corrispettivo previsto in tariffa.

La concessione è subordinata al pagamento, presso la Tesoreria Comunale, del prezzo previsto in tariffa con i rispettivi diritti accessori.

L'atto di concessione deve essere redatto **mediante scrittura privata non autenticata tra l'Ente e il Concessionario sia quando ha per oggetto le aree destinate alla costruzione di sepolture private a sistema di tumulazione (tombe di famiglia)**, sia quando ha per oggetto la concessione di loculi per sepolture individuali, cellette ossario e **cinerari**. Gli atti di concessione sono redatti in carta

legale, da registrare soltanto in caso d'uso, con spese a carico della parte che procede.

E' prevista la medesima procedura in caso di retrocessione di tombe, loculi, ossari e cinerari al Comune ;

Il pagamento in unica soluzione della concessione cimiteriale nonché la sottoscrizione dell'atto di concessione dovrà essere effettuato entro **trenta** giorni dalla data della tumulazione.

Nell'atto di concessione deve risultare:

.....■ l'individuazione in dettaglio dell'area cimiteriale assegnata o del manufatto concesso;

.....■ la durata;

.....■ le generalità del concessionario stipulante ;

■ le generalità della salma destinata ad esservi accolta;

.....■ gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, compresi i casi di decadenza e di revoca.

La concessione a tempo determinato e revocabile è data su un bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto del Comune alla nuda proprietà.

Sono a carico del concessionario le spese per l'epigrafe e per gli altri elementi di decoro.

Art. 75

Concessione cimiteriale di cosa futura

Relativamente ai manufatti cimiteriali di nuova costruzione a seguito della approvazione del progetto di ampliamento cimiteriale, il Comune, con deliberazione di Giunta Comunale può determinare la prevendita, in assenza di salma, di una parte dei loculi a favore di:

a) cittadini nati e/o residenti nel Comune di Dorgali che abbiano compiuto i 75 anni di età;

b) i richiedenti di età superiore a 75 anni che, pur non essendo nati o residenti nel Comune dimostrino di aver risieduto precedentemente a Dorgali per almeno 5 anni o che nel cimitero comunale abbiano inumato o tumulato uno o più familiari in linea retta o collaterale fino al 2° grado.

L'assegnazione avverrà secondo l'ordine cronologico delle domande e dietro il versamento, per intero, della tariffa di concessione.

Solo in caso di esaurimento dei loculi disponibili nel cimitero o in caso di estrema urgenza e necessità, valutata di volta in volta dal Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria, il loculo oggetto della concessione di cui al comma precedente, qualora sia ancora disponibile, potrà essere occupato temporaneamente dalla salma di un familiare o persona legata da vincoli di amicizia con il concessionario.

La salma ospitata dovrà essere traslata in altro loculo non appena ve ne sia la

possibilità anche a seguito di ampliamento del cimitero.

Art. 76 **Scadenza delle concessioni**

L'Ufficio di Polizia Mortuaria segnalerà ai concessionari o loro aventi causa, la scadenza della concessione delle sepolture private, attraverso raccomandate con ricevuta di ritorno o atti notificati ai sensi di legge.

Qualora il concessionario risulti deceduto senza lasciare eredi o discendenti diretti conosciuti, la segnalazione di avvenuta scadenza della concessione sarà effettuata tramite apposito avviso che rimarrà affisso per sei mesi nella bacheca del cimitero e, in ogni caso la concessione verrà considerata decaduta se entro un anno dalla scadenza naturale nessuno avrà provveduto a formalizzarne il rinnovo.

Per rinnovare la concessione l'avente titolo dovrà provvedere al pagamento del corrispettivo dopo che è stato accertato il buono stato di manutenzione del sepolcro da parte della Direzione del Cimitero. Nel caso si rendano necessari lavori di manutenzione alla tomba, questi verranno prescritti e dovranno essere eseguiti entro 30 giorni, prorogabili di altri 30, qualora oggettive situazioni non consentano di rispettare il termine iniziale.

Se la concessione non sarà rinnovata o i lavori prescritti non verranno eseguiti, il Sindaco disporrà la traslazione in fossa decennale di eventuali salme non completamente mineralizzate oppure nell'ossario comune dei resti mortali, acquisendo al patrimonio comunale la sepoltura interessata.

In caso di accertate e documentate difficoltà, potranno essere previste forme di rateizzazione per il rinnovo delle concessioni.

Art. 77 **Rinunce**

Il Comune si riserva la facoltà di accettare la rinuncia di concessione di aree o manufatti a condizione che le salme, i resti o le ceneri presenti abbiano precedentemente avuto altra sistemazione a carico dei rinuncianti.

La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta dal concessionario o da altre persone aventi diritto.

Con la richiesta di rinuncia decadono tutti gli effetti del contratto di concessione. Il Comune quindi rientrerà nella disponibilità del manufatto e ne disporrà per nuova concessione.

Nel caso la rinuncia avvenga entro il periodo di concessione, per i loculi e gli ossari, il concessionario ha diritto al rimborso della somma risultante dagli anni di mancato utilizzo secondo quanto indicato in contratto.

In caso di rinuncia alla concessione di aree cimiteriali, fermo restando che non

verrà corrisposta alcuna somma per le eventuali opere già edificate:

- entro 3 anni il concessionario ha diritto al rimborso dell'80% della somma iscritta in contratto;
- tra i 3 e i 10 anni il concessionario ha diritto al rimborso del 50% della somma iscritta in contratto;
- oltre 10 anni il concessionario non ha diritto a nessun rimborso;

Art. 78 Subentri

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, coloro che hanno titolo ai sensi del presente regolamento, sono tenuti a darne comunicazione al comune entro 6 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente, o in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

Trascorso il termine di un anno senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune avvia una ricerca genealogica e quando non vi siano persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari, si provvede d'ufficio alla presa d'atto della decadenza della concessione.

Art. 79 Revoca

Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma del D.P.R. n. 285/90, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio, previo accertamento dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà

dar notizia al concessionario ove noto o, in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 80 **Decadenza**

La decadenza della concessione può essere dichiarata anche nei seguenti casi:

- a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- c) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- e) quanto vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, quando reperibili.

In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale per la durata di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.

Art. 81 **Provvedimenti conseguenti la decadenza**

Pronunciata la decadenza della concessione il Responsabile del Servizio disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune. Dopodiché il Responsabile del Servizio disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 82

Estinzione

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, senza che entro il termine perentorio di 90 giorni antecedenti la scadenza sia stata presentata domanda di rinnovo della concessione, ove ammessa, ovvero con la soppressione del cimitero, salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. n. 285/90.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario o nel cinerario comune.

CAPO IX

SEPOLTURE DI FAMIGLIA

Art. 83

Tipi di concessione

All'interno del cimitero è prevista la concessione di lotti di terreno per 99 anni, eventualmente rinnovabili, destinati alla costruzione di tombe di famiglia secondo il piano regolatore.

Le concessioni di cui sopra sono attribuite, in genere, mediante bando di assegnazione.

Solo con la stipulazione in forma amministrativa dell'atto di assegnazione, la concessione si intende perfezionata.

Nell'atto di concessione vanno riportate le norme tecniche relative alla costruzione, come stabilito nel bando.

Art. 84

Costruzione dell'opera - Termini

Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al comma precedente, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste al successivo articolo ed alla esecuzione delle opere relative entro 36 mesi dalla data di stipula del contratto di concessione, pena la decadenza.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva

disponibilità e consegna dell'area stessa.

Art. 85

Revoca della concessione di lotto cimiteriale

Entro sei mesi dalla stipula del contratto per la concessione di un lotto cimiteriale dovrà essere richiesta al comune l'autorizzazione ad edificare la sepoltura gentilizia pena la revoca della concessione del lotto. I relativi lavori dovranno iniziare entro un anno dal rilascio del provvedimento comunale, pena la revoca della concessione del lotto senza preventiva diffida. Tali lavori dovranno essere ultimati entro tre anni dal suddetto rilascio; in caso di mancata ultimazione entro tale termine, il Settore Tecnico dell'Ente provvederà a diffidare il concessionario ad ultimare i lavori concedendo un altro anno di tempo ed in caso di ulteriore inottemperanza provvederà alla revoca della concessione del lotto, alla revoca dell'autorizzazione ad edificare ed ordinerà la demolizione della parte del manufatto realizzato a cura e spese del concessionario.

Tali termini saranno espressamente riportati nel contratto di concessione del lotto cimiteriale.

L'accertamento dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori sarà effettuata dall'U.T.C.

Per i lotti già concessi per i quali non è stata richiesta l'autorizzazione ad edificare alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Comune, entro trenta giorni dalla predetta data, diffiderà i vari concessionari a presentare entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni la richiesta di autorizzazione con relativi elaborati pena la revoca della concessione del lotto.

Ottenuta l'autorizzazione i concessionari devono iniziare i lavori entro un anno ed ultimarli entro tre anni dal rilascio dell'autorizzazione pena l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori di cui sopra.

I lotti per i quali è stata revocata la concessione saranno riassegnati ad altri richiedenti.

Nel caso di revoca della concessione del lotto la somma versata per l'ottenimento della concessione medesima sarà interamente introitata dal Comune a titolo di penale per la mancata edificazione.

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 86

Compiti del Dirigente

In applicazione del D.Lgs. 267/2000 e delle normative generali sui compiti dei Dirigenti degli Enti Locali spetta al Responsabile del servizio l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, saranno dallo stesso Dirigente adottati, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco.

Art. 87

Attività soggette a tariffa

Tenuto conto del disposto dell'art 42 del presente Regolamento e dell'art. 48 del D. Lgs. n.267/2000 nonché del Contratto di appalto per la gestione del cimitero comunale, si individuano di seguito, la natura e le attività soggette a tariffa e relative al perfezionamento dei contratti di concessione cimiteriale, oltre che quelle relative allo svolgimento delle principali operazioni cimiteriali:

CONCESSIONI CIMITERIALI

Loculo individuale

Celletta ossario

Urna cineraria

Area per costruzione tomba di famiglia

SERVIZI CIMITERIALI SOGGETTI A TARIFFA

Inumazione

Tumulazione in loculo individuale

Tumulazione in edicole private

Tumulazione resti mortali in ossari

Tumulazione ceneri in loculo cinerario

Esumazione ordinaria e deposizione resti nell'ossario comune
Esumazione o estumulazione ordinaria e deposizione resti in celletta ossario
Esumazione straordinaria
Traslazione di salma o resti mortali da loculo a loculo compresa demolizione, chiusura e nuova tumulazione in loculo
Traslazione di salma o resti mortali da loculo a cappella privata o viceversa compresa demolizione, chiusura e nuova tumulazione in loculo.
Estumulazione ordinaria e riduzione resti mortali da deporre in ossario comune
Estumulazione salme non mineralizzate e inumazione nel campo comune
Estumulazione salme non mineralizzate da avviare a cremazione
Estumulazione di resti ossei o ceneri e deposizione in ossario o cinerario comune
Canone annuale per tumulazione provvisoria

La quantificazione ed il successivo aggiornamento delle tariffe riferite alle sopra elencate voci sarà oggetto di separato provvedimento della Giunta Comunale in applicazione del combinato disposto degli artt. 42 del presente Regolamento e 48 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000.

Il corrispettivo previsto in tariffa dovrà essere comprensivo dei costi per la fornitura delle cassetine per la conservazione dei resti nonché dei costi per lo smaltimento dei rifiuti speciali ove necessario.

Nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa, o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari il servizio di inumazione ed esumazione è effettuato gratuitamente.

Nelle more di determinazione delle nuove tariffe da parte della Giunta Municipale si applicano quelle attualmente determinate ed in vigore.

Art. 88 **Sanzioni**

Salva l'applicazione delle sanzioni penali di cui agli artt. 407 e seguenti del Codice penale vigente per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del T.U.L.L.SS., come modificati per effetto dell'art. 3 della Legge n. 603/1961 e degli artt. 32 e 113 della Legge n. 689/1981.

Il Comune si riserva l'esercizio di tutte le azioni civili derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 89 **Disposizioni finali**

Le disposizioni del presente regolamento sono immediatamente eseguibili,

pertanto e di conseguenza devono considerarsi abrogati i precedenti provvedimenti normativi dell'Amministrazione.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espressamente richiamo alle disposizioni di legge e regolamentari attualmente in vigore in materia di polizia mortuaria e particolarmente alla L.R. n° 32/ 2018 e alle disposizioni del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990 e s.m.i.

Si richiamano ad integrazione della presente normativa regolamentare ed in quanto compatibili, le disposizioni del contratto di gestione del Cimitero comunale in vigore.



COMUNE DI DORGALI

PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 47 DEL 14-11-2023

OGGETTO: Rettifica del Regolamento di polizia mortuaria, approvato giusta deliberazione C.C. n. 27/2023

L'anno duemilaventitre, il giorno quattordici del mese di novembre, alle ore 17:40, in Dorgali, nella solita sala delle adunanze consiliari.

Alla Prima convocazione Straordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Testone Angela	Presente	Mele Sonia	Presente
Bacchitta Marcella	Presente	Ruiu Gianmaria	Presente
Fancello Antonietta	Presente	Carotti Bernardino Luigi	Presente
Canu Martino Davide	Presente	Loi Silvia	Presente
Spanu Emanueluccia	Presente	Ruiu Francesco	Presente
Patteri Rosa	Presente	Boeddu Giovanni	Presente
Fancello Elena	Presente	Patteri Giovanni	Assente
Mura Marco	Presente	Cossu Maria Lucia	Assente
Sotgia Gabriele	Assente		

Totale presenti N° 14 Consiglieri su N° 17 assegnati al Comune e su N° 17 Consiglieri in carica.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Presidente del Consiglio, Dott. Francesco Ruiu.

Assiste alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale, Vincenzo Zanzarella

La seduta è Pubblica

IL CONSIGLIO

Introduce l'argomento l'Assessore-Vice Sindaco Antonietta Fancello presentando quanto segue: *La rettifica si è resa necessaria perchè l'art. 74 vigente prevede la forma dell'atto pubblico per la stipula del contratto di concessione in caso di sepolture private a sistema di tumulazione (tombe di famiglia), molto più onerosa rispetto alla scrittura privata non autenticata prevista per la concessione di loculi per sepoltura individuale o di cellette ossario. Inoltre manca la indicazione puntuale per i cinerari, che vengono quindi espressamente previsti nella nuova formulazione della norma. Infine, si prevede la forma della scrittura privata non autenticata anche nei casi di retrocessione e viene allungato il termine fino a 30 giorni dalla tumulazione per effettuare il pagamento e la stipula dell'atto di concessione;*

Premesso che con deliberazione Consiliare n.27 del 25/05/2023, il Comune di Dorgali ha approvato il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, in applicazione dell'entrata in vigore della L.R. 2 agosto 2018, n. 32 "Norme in materia funebre e cimiteriale". Attuazione art. 2 recante "Compiti della Regione". Pubblicata nel B.U. Sardegna 11 ottobre 2018, n. 46.;

Visto il nuovo "Regolamento di Polizia Mortuaria, all'uopo predisposto allegato al presente provvedimento e composto da n. 89 articoli, che costituisce un valido ed efficiente supporto normativo sia per i dipendenti comunali nell'esecuzione dell'attività amministrativa sia per i cittadini nella formulazione delle loro richieste, nonché per le imprese di onoranze funebri nell'espletamento dei loro compiti, garantendo una regolamentazione più compiuta e puntuale dell'attività svolta, oltre che per le imprese private nell'esecuzione di opere all'interno del cimitero.

Dato atto che si rende necessario procedere all'aggiornamento dell'articolo 74 del summenzionato Regolamento rubricato "Modalità di concessione", come segue:

*"Per ottenere la concessione di tombe, loculi, ossari e **cinerari**, l'interessato dovrà produrre regolare istanza in carta semplice indirizzata al Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria con l'indicazione delle generalità del richiedente, generalità del defunto, data e luogo di morte della salma da tumularsi, allegando ricevuta comprovante il pagamento del corrispettivo previsto in tariffa.*

La concessione è subordinata al pagamento, presso la Tesoreria Comunale, del prezzo previsto in tariffa con i rispettivi diritti accessori.

*L'atto di concessione deve essere redatto **mediante scrittura privata non autenticata tra l'Ente e il Concessionario sia quando ha per oggetto le aree destinate alla costruzione di sepolture private a sistema di tumulazione (tombe di famiglia), sia quando ha per oggetto la concessione di loculi per sepolture individuali, cellette ossario e cinerari.** Gli atti di concessione sono redatti in carta legale, da registrare soltanto in caso d'uso, con spese a carico della parte che procede.*

E' prevista la medesima procedura in caso di retrocessione di tombe, loculi, ossari e cinerari al Comune;

*Il pagamento in unica soluzione della concessione cimiteriale nonché la sottoscrizione dell'atto di concessione dovrà essere effettuato entro **trenta** giorni dalla data della tumulazione.*

Nell'atto di concessione deve risultare:

- *l'individuazione in dettaglio dell'area cimiteriale assegnata o del manufatto concesso;*
- *la durata;*
- *le generalità del concessionario stipulante;*
 - *le generalità della salma destinata ad esservi accolta;*
- *gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, compresi i casi di decadenza e di revoca.*

La concessione a tempo determinato e revocabile è data su un bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto del Comune alla nuda proprietà.

Sono a carico del concessionario le spese per l'epigrafe e per gli altri elementi di decoro.

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Visto il D.lgs. n.267/2000 e ss. mm. ed ii Vista la Legge Regionale 15 Dicembre 2008, n. 34 e ss. mm. ed ii;

Visto lo Statuto Comunale

Con voti favorevoli e unanimi dei n.14 Consiglieri presenti

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che di seguito si intendono integralmente riportati,

- di aggiornare l'articolo n. 74 del "Regolamento di Polizia Mortuaria, delle Attività Funebri e Cimiteriali e delle Concessioni" composto da n.89 articoli, secondo lo schema allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che la nuova formulazione dell'articolo 74, rubricato Modalità di concessione è il seguente:

*"Per ottenere la concessione di tombe, loculi, ossari e **cinerari**, l'interessato dovrà produrre regolare istanza in carta semplice indirizzata al Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria con l'indicazione delle generalità del richiedente, generalità del defunto, data e luogo di morte della salma da tumularsi, allegando ricevuta comprovante il pagamento del corrispettivo previsto in tariffa.*

La concessione è subordinata al pagamento, presso la Tesoreria Comunale, del prezzo previsto in tariffa con i rispettivi diritti accessori.

*L'atto di concessione deve essere redatto **mediante scrittura privata non autenticata tra l'Ente e il Concessionario sia quando ha per oggetto le aree destinate alla costruzione di sepolture private a sistema di tumulazione (tombe di famiglia), sia quando ha per oggetto la concessione di loculi per sepolture individuali, cellette ossario e cinerari.** Gli atti di concessione sono redatti in carta legale, da registrare soltanto in caso d'uso, con spese a carico della parte che procede.*

E' prevista la medesima procedura in caso di retrocessione di tombe, loculi, ossari e cinerari al Comune;

*Il pagamento in unica soluzione della concessione cimiteriale nonché la sottoscrizione dell'atto di concessione dovrà essere effettuato entro **trenta** giorni dalla data della tumulazione.*

Nell'atto di concessione deve risultare:

- *l'individuazione in dettaglio dell'area cimiteriale assegnata o del manufatto concesso;*
- *la durata;*
- *le generalità del concessionario stipulante;*
 - *le generalità della salma destinata ad esservi accolta;*
- *gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, compresi i casi di decadenza e di revoca.*

La concessione a tempo determinato e revocabile è data su un bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto del Comune alla nuda proprietà.

Sono a carico del concessionario le spese per l'epigrafe e per gli altri elementi di decoro.

- di demandare al Responsabile dei Servizi Cimiteriali comunali ogni azione relativa all'applicazione delle norme regolamentari in oggetto;
- di trasmettere copia del presente atto ai Responsabili dei diversi Servizi comunali, per quanto di rispettiva competenza;

Con voti favorevoli e unanimi dei n.14 Consiglieri presenti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio

F.to Dott. Francesco Ruiù

Il Segretario Comunale

F.to Vincenzo Zanzarella

ATTESTAZIONI E PARERI

(ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.LGS. 267 del 18.08.2000)

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica	
Esito: Favorevole Data: 06-11-2023	IL RESPONSABILE DI SERVIZIO F.to Dott. Gianni Sini
Parere in ordine alla Regolarità contabile	
Esito: Favorevole Data: 10-11-2023	IL RESPONSABILE DI SERVIZIO F.to Dott.ssa Elena Rita Mereu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che la presente deliberazione, pubblicata all'albo pretorio informatico di questo Comune dal 17-11-2023 al 02-12-2023, è stata trasmessa in copia ai Capigruppo Consiliari (all'art. 125, c.1, del D.Lgs 18/08/2000, n° 267) e diverrà esecutiva il 14-11-2023:

Il L' Addetto alla Pubblicazione

F.to Silvana Loi

La presente copia è conforme all'originale.